

DELIBERAZIONE 22 MARZO 2022

116/2022/R/EEL

**AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE COOPERATIVE STORICHE DOTATE DI RETE
PROPRIA E ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE COOPERATIVE ESISTENTI NON STORICHE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1197^a riunione del 22 marzo 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (di seguito: legge 1643/62);
- la legge 27 giugno 1964, n. 452;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (di seguito: decreto legislativo 463/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99 (di seguito: D.P.R. 235/77);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- il Piano della distribuzione dell'energia elettrica nella Provincia Autonoma di Trento, di cui agli articoli 1-ter e 2 del D.P.R. 235/77, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento del 11 aprile 2003, n. 882, e integrato e aggiornato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento del 27 settembre 2013, n. 1994 (di seguito: Piano della distribuzione di Trento);
- il Piano della distribuzione dell'energia elettrica nella Provincia Autonoma di Bolzano, di cui agli articoli 1-ter e 2 del D.P.R. 235/77, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano del 30 luglio 2007, n. 2626 (di seguito: Piano della distribuzione di Bolzano);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 luglio 2010, ARG/elt 113/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 113/10), e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 46/2012/R/eel), e il relativo Allegato A (Testo Integrato Cooperative Elettriche o TICOOP);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 578/2013/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2013, 539/2015/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 787/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 787/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 settembre 2017, 646/2017/A;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 233/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 233/2020/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Registro delle Cooperative storiche dotate di rete propria) e il relativo Allegato B (di seguito: Registro dei Consorzi storici dotati di rete propria);
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, trasmesse, ai sensi dell’articolo 2, comma 2.1, della deliberazione 787/2016/R/eel, dalle cooperative elettriche dotate di rete propria e dai consorzi elettrici dotati di rete propria e le relative integrazioni richieste dagli Uffici della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità;
- gli incontri in videoconferenza tenutisi nei mesi di maggio e giugno 2021 tra gli Uffici della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità e le società cooperative elettriche ancora oggetto di analisi nell’ambito del procedimento di cui alla deliberazione 787/2016/R/eel (di seguito: incontri dei mesi di maggio e giugno 2021);
- la documentazione trasmessa all’Autorità da alcune società cooperative elettriche a seguito degli incontri dei mesi di maggio e giugno 2021;
- le comunicazioni di risultanze istruttorie trasmesse dalla Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità (di seguito: CRI) a 8 delle cooperative elettriche dotate di rete propria per le quali la deliberazione 233/2020/R/eel ha rimandato a un successivo provvedimento le determinazioni in merito alla classificazione delle medesime cooperative elettriche;
- la lettera della società Cooperativa Azienda Elettrica Ridanna del 26 luglio 2021, prot. Autorità 29625 del 27 luglio 2021, trasmessa all’Autorità (di seguito: lettera del 26 luglio 2021);
- le comunicazioni contenenti i rilievi e/o le integrazioni documentali trasmesse da 5 cooperative elettriche (di seguito: comunicazioni post CRI) alla Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità in risposta alle CRI;
- le informazioni fornite da 4 cooperative elettriche durante le relative audizioni finali davanti al Collegio dell’Autorità (di seguito: informazioni fornite durante le audizioni finali davanti al Collegio dell’Autorità).

CONSIDERATO CHE:

- le c.d. cooperative elettriche sono una tipologia di operatore elettrico che prefigura un'associazione volontaria di clienti finali, finalizzata all'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da uno o più impianti di produzione di energia elettrica nella disponibilità della medesima associazione;
- l'origine storica di tale fenomeno associativo, risalente al periodo compreso tra il XIX e il XX secolo, si riferisce alle aree periferiche dell'arco alpino, e risponde alla finalità di utilizzare, per la produzione di energia elettrica, le risorse idriche localmente disponibili. Le cooperative elettriche svolgono, pertanto, nei confronti dei propri soci, l'attività di autoproduzione elettrica e l'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione è prioritariamente messa a disposizione dei soci, secondo condizioni commerciali definite nei rispettivi statuti;
- per garantire la disponibilità dell'energia elettrica autoprodotta ai clienti finali soci in zone a bassa densità di utenza (spesso esposte, per conformazione geologica, a rilevanti rischi di calamità naturale), le cooperative elettriche hanno realizzato nel tempo proprie reti elettriche, al fine di connettere tra di loro gli impianti di produzione e i siti di utilizzo della relativa produzione elettrica, svolgendo, *de facto*, in mancanza di altre reti elettriche, il servizio di distribuzione di energia elettrica (nonché l'attività di vendita di energia elettrica) anche nei confronti di clienti finali non soci;
- le reti elettriche gestite dalle cooperative elettriche, successivamente, sono state interconnesse alla rete elettrica nazionale garantendo l'alimentazione dei clienti finali connessi alle medesime reti elettriche, anche in assenza di autoproduzione tipicamente derivante dalle fonti rinnovabili non programmabili (per lo più idrica ad acqua fluente);
- alcune cooperative elettriche sono state esonerate dalla nazionalizzazione introdotta dalla legge 1643/62 e, successivamente, sono state riconosciute e regolamentate dal decreto legislativo 79/99; le medesime cooperative elettriche presentano, generalmente, un numero rilevante di clienti finali domestici, sia con la qualifica di "soci" sia con la qualifica di "non soci";
- inoltre, per le ragioni storiche precedentemente descritte, le reti elettriche realizzate e sviluppate dalle cooperative elettriche sono, generalmente, le uniche reti elettriche presenti nei rispettivi territori, alimentando, quindi, in esclusiva, intere porzioni dei territori che altrimenti sarebbero isolate;
- in conseguenza di quanto sopra, il decreto legislativo 79/99 ha inteso salvaguardare le specificità delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 1643/62, prevedendo che:
 - esse si qualificano come autoproduttori in relazione all'energia elettrica che producono per uso proprio ovvero per uso dei soci;
 - esse possano svolgere il servizio di distribuzione di energia elettrica per i clienti finali non soci connessi alla propria rete;
- inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 79/99, le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (1 aprile 1999), ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società

cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 1643/62, continuano a svolgere il servizio di distribuzione di energia elettrica sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dall'allora Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza al 31 dicembre 2030;

- ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 2, del D.P.R. 235/77, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 79/99, nei territori delle Province Autonome di Trento e di Bolzano le imprese operanti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo 1-ter (25 dicembre 1999), ivi compresi i consorzi e le società cooperative di produzione e di distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 1643/62, esercitano ovvero continuano a esercitare l'attività di distribuzione di energia elettrica fino al rilascio delle concessioni di distribuzione di energia elettrica da parte delle Province Autonome competenti (che, con riferimento all'attività di distribuzione di energia elettrica, svolgono generalmente le medesime funzioni svolte nel resto del territorio nazionale dal Ministero dello Sviluppo Economico). Ciò in conformità a quanto previsto dal piano provinciale di distribuzione dell'energia elettrica, che tiene conto dei servizi di distribuzione esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo 1-ter del D.P.R. 235/77;
- ai sensi degli articoli 1-ter e 2 del D.P.R. 235/77, le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno predisposto, rispettivamente, il Piano della distribuzione di Trento e il Piano della distribuzione di Bolzano. I medesimi Piani della distribuzione individuano la situazione della distribuzione di energia elettrica nelle Province Autonome di Trento e Bolzano alle date delle proprie pubblicazioni, includendo anche l'elenco delle cooperative elettriche che svolgono, *de facto*, il servizio di distribuzione di energia elettrica, pur non essendo in alcuni casi concessionarie;
- ad oggi non risulta completata l'attività di rilascio delle concessioni di distribuzione nei diversi territori delle Province Autonome di Trento e di Bolzano serviti dalle cooperative; pertanto, ad oggi parte delle cooperative elettriche che hanno richiesto il rilascio della concessione sono ancora in attesa del rilascio, ovvero diniego, da parte della Provincia Autonoma competente.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, inizialmente con la deliberazione ARG/elt 113/10 e il relativo Allegato A e successivamente con la deliberazione 46/2012/R/eel e il relativo TICOOP, ha:
 - a) razionalizzato una materia, quale quella afferente alle cooperative elettriche storiche, articolata e disorganica, introducendo un quadro definitorio volto a individuare le diverse fattispecie di imprese cooperative. A tal fine ha definito, tra l'altro:
 - “cooperativa storica” una cooperativa di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 1643/62, e già esistente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 79/99 (1 aprile 1999);

- “cooperativa storica concessionaria” una cooperativa storica che ha ottenuto la concessione per la distribuzione di energia elettrica;
 - “cooperativa storica non concessionaria” una cooperativa storica che opera in un ambito territoriale per il quale un’impresa distributrice terza ha ottenuto la concessione per la distribuzione di energia elettrica;
 - “cooperativa esistente” una cooperativa, non necessariamente storica, esistente alla data del 5 agosto 2010 e che, alla medesima data, operava in una delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e connetteva anche clienti finali non soci;
 - “cooperativa storica senza rete” una cooperativa storica non concessionaria che non ha nella propria disponibilità una rete per la distribuzione di energia elettrica ai soci;
 - “nuova cooperativa” un soggetto giuridico, diverso dalla cooperativa storica, organizzato in forma cooperativa, la cui finalità è quella di produrre energia elettrica prevalentemente destinata alla fornitura dei propri soci;
- b) definito la regolazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura, dispacciamento, vendita, *unbundling* e qualità, nonché le modalità di applicazione dei regimi incentivanti dell’energia elettrica prodotta e/o immessa e dei regimi amministrati di ritiro dell’energia elettrica immessa nel caso delle cooperative elettriche. A tal fine, l’Autorità ha, al tempo stesso, temperato la necessità di salvaguardare i diritti derivanti alle cooperative storiche dall’essere considerate come autoproduttori in relazione all’energia elettrica prodotta e fornita ai propri clienti finali soci e, qualora esistenti, i diritti derivanti dallo svolgimento dell’attività di distribuzione di energia elettrica in relazione anche ai clienti finali non soci connessi alle proprie reti elettriche;
- c) previsto una regolazione distinta tra cooperative storiche concessionarie, cooperative storiche non concessionarie, cooperative storiche senza rete e nuove cooperative, e ha equiparato, transitoriamente e fino alla data di rilascio delle relative concessioni, le cooperative esistenti alla data del 5 agosto 2010 che connettono anche clienti finali non soci e operanti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano (di seguito: cooperative esistenti dotate di rete propria) alle cooperative storiche concessionarie di cui alla Parte II del TICOOP (articolo 2 della deliberazione ARG/elt 113/10);
- successivamente all’approvazione della deliberazione ARG/elt 113/10 e del TICOOP, nel corso degli ultimi mesi del 2010 e i primi mesi del 2011, l’allora Direzione Tariffe dell’Autorità, a seguito di richieste di chiarimento presentate da diverse società cooperative operanti nel Trentino - Alto Adige, ha provveduto a ribadire, mediante diverse comunicazioni, i requisiti richiesti al fine di poter classificare una società cooperativa tra le cooperative storiche ovvero tra le cooperative esistenti, evidenziando in particolare che:
 - per cooperativa storica si deve intendere una cooperativa di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 1643/62, e già esistente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 79/99 con la conseguenza che, “*ai fini dell’applicazione del TICOOP, in generale, una*

- impresa elettrica di cui all'articolo 4, numero 8 della legge 1643/62 può essere considerata cooperativa storica solo se ha assunto la conformazione giuridica di cooperativa di produzione e distribuzione di energia elettrica prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99”;*
- per cooperativa esistente si deve intendere una società cooperativa esistente e quindi operante nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano alla data del 5 agosto 2010 (data di entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 113/10), e che a tale data connetteva clienti finali non soci;
 - l’Autorità, con la deliberazione 578/2013/R/eel e il relativo TISSPC, ha, tra l’altro:
 - a) razionalizzato e completato il quadro definitivo in materia di reti con obbligo di connessione di terzi, sistemi di distribuzione chiusi e sistemi semplici di produzione e consumo, individuando i due seguenti macro-gruppi:
 - le reti elettriche;
 - i sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC, sistemi non considerati reti elettriche);
 - b) definito, tra l’altro, all’interno del macro-gruppo dei SSPC e tenuto conto della definizione di autoproduttore di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/99, i sistemi di auto-produzione (SAP), suddivisi in:
 - cooperative storiche concessionarie dotate di rete propria e cooperative storiche non concessionarie dotate di rete propria;
 - consorzi storici dotati di rete propria (consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999 che hanno nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell’energia elettrica ai propri soci);
 - altri sistemi di autoproduzione (ASAP);
 - c) definito la regolazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura, dispacciamento e vendita nel caso dei SSPC, ribadendo che per le cooperative storiche dotate di rete propria trova applicazione quanto previsto dalle Parti I, II e III del TICOOP e che per i consorzi storici dotati di rete propria trova applicazione quanto previsto dalle Parti I e III del TICOOP;
 - d) istituito il registro delle cooperative storiche dotate di rete propria e il registro dei consorzi storici dotati di rete propria e ha previsto che, con successivo provvedimento, sarebbero state definite le modalità e le tempistiche per l’iscrizione ai medesimi registri (punto 12 della deliberazione 578/2013/R/eel);
 - l’Autorità, con la deliberazione 787/2016/R/eel, ha avviato la ricognizione delle cooperative storiche dotate di rete propria, delle cooperative esistenti dotate di rete propria e dei consorzi storici dotati di rete propria, ai fini del proprio censimento, prevedendo a tal fine:
 - a) di distinguere, nell’ambito delle cooperative dotate di rete propria, tra:
 - “cooperative storiche concessionarie”;
 - “cooperative storiche non concessionarie”;
 - “cooperative esistenti storiche” cioè cooperative storiche dotate di reti proprie esistenti alla data del 5 agosto 2010, che connettono anche clienti

finali non soci, operanti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di rilascio delle concessioni con le modalità previste dalla vigente normativa;

- “cooperative esistenti non storiche” cioè cooperative dotate di reti proprie esistenti alla data del 5 agosto 2010, che connettono anche clienti finali non soci, operanti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di rilascio delle concessioni con le modalità previste dalla vigente normativa, che però non hanno i requisiti per rientrare tra le cooperative storiche;
- b) di censire i consorzi storici dotati di rete propria per il trasporto e la fornitura dell’energia elettrica ai propri soci;
- c) di non censire le cooperative storiche o esistenti non dotate di rete propria ovvero i consorzi storici non dotati di rete propria in quanto equiparati dal TICOOP a semplici grossisti di energia elettrica;
- d) di non censire le cooperative o i consorzi dotati di rete propria che nel frattempo avessero richiesto di essere interamente classificati tra i sistemi efficienti di utenza (SEU) ovvero tra i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU) ovvero tra le reti interne di utenza (RIU), in quanto l’inclusione nei medesimi elenchi ne pregiudica l’inclusione nei registri previsti dal punto 12 della deliberazione 578/2013/R/eel (registro delle cooperative storiche dotate di rete propria e registro dei consorzi storici dotati di rete propria);
- e) che entro il 30 giugno 2017 i gestori delle cooperative e dei consorzi oggetto del censimento avrebbero dovuto inviare tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, una serie di specifiche informazioni necessarie a censire e classificare i medesimi sistemi nei relativi registri;
- f) che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui alla lettera e) non avrebbero comportato l’insorgere di diritti in capo ai medesimi soggetti dichiaranti;
- g) che le imprese distributrici concessionarie avrebbero dovuto segnalare all’Autorità l’eventuale presenza nei territori di propria competenza di cooperative storiche dotate di rete propria e/o di cooperative esistenti dotate di rete propria e/o di consorzi storici dotati di rete propria.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità ha ricevuto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, previste dall’articolo 2, comma 2.1, della deliberazione 787/2016/R/eel, complessivamente da 38 sistemi elettrici i cui gestori hanno dichiarato essere classificabili come cooperative elettriche dotate di rete propria e da 2 sistemi elettrici i cui gestori hanno dichiarato essere classificabili come consorzi elettrici dotati di rete propria;
- l’Autorità, con la deliberazione 233/2020/R/eel, ha, tra l’altro:

- a) approvato il Registro delle Cooperative storiche dotate di rete propria in cui sono state inserite un totale di 28 cooperative elettriche, suddividendolo in tre distinte sezioni. In particolare, sono state inserite:
- nella Tabella 1.A “Cooperative storiche concessionarie dotate di rete propria” 8 cooperative elettriche che soddisfano i requisiti per essere classificate tra le cooperative storiche concessionarie;
 - nella Tabella 1.B “Cooperative storiche non concessionarie dotate di rete propria” 5 cooperative elettriche che soddisfano i requisiti per essere classificate tra le cooperative storiche non concessionarie;
 - nella Tabella 1.C “Cooperative storiche esistenti dotate di rete propria” 15 cooperative elettriche che soddisfano i requisiti per essere classificate al tempo stesso tra le cooperative storiche e le cooperative esistenti (fino alla data di rilascio delle concessioni con le modalità previste dalla vigente normativa, dopo di che tali cooperative verranno inserite in una delle due Tabelle precedenti). In particolare, per le cooperative storiche esistenti dotate di rete propria classificate nella Tabella 1.C, la medesima deliberazione 233/2020/R/eel ha previsto che sia trasmessa tempestivamente all’Autorità ogni informazione relativa a evoluzioni tali da modificare il relativo inquadramento nel medesimo Registro;
- b) approvato il Registro dei Consorzi storici dotati di rete propria nel quale è stato inserito 1 dei 2 consorzi elettrici;
- c) previsto che l’altro dei 2 consorzi elettrici non sia classificato come consorzio storico dotato di rete propria e non sia conseguentemente iscritto nel Registro dei Consorzi storici dotati di rete propria, in quanto al medesimo consorzio non si applica la regolazione dell’Autorità essendo costituito da una rete elettrica non interconnessa con la rete con obbligo di connessione di terzi (rete in isola);
- d) rinviato a un successivo provvedimento le determinazioni in merito alla classificazione delle seguenti 10 cooperative elettriche:
- Società Cooperativa Elettrica di Distribuzione Campo Tures (di seguito: cooperativa Campo Tures);
 - Società Cooperativa Energia Rasun Anterselva (di seguito: cooperativa EGRA);
 - Società Cooperativa Energetica San Martino - Valdurna (di seguito: cooperativa ERD);
 - EUM - Azienda Energetica e per l’Ambiente Moso in Passiria - Cooperativa (di seguito: cooperativa EUM);
 - Energia e Ambiente Passiria Società Cooperativa (di seguito: cooperativa EUP);
 - Società Cooperativa Elettrica Gomion (di seguito: cooperativa Gomion);
 - Cooperativa per l’Utilizzo di Fonti Energetiche Nova Levante (di seguito: cooperativa Nova Levante);
 - Cooperativa Azienda Elettrica Ridanna (di seguito: cooperativa Ridanna);
 - SEA Sorvisc - Energia - Ambiente - Società Cooperativa (di seguito: cooperativa SEA);

- Consorzio Energetico Val Venosta Società Cooperativa (di seguito: cooperativa VEK).

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alle 10 cooperative elettriche di cui alla lettera d) del precedente considerato, nell'ambito della ricognizione avviata con la deliberazione 787/2016/R/eel:
 - 3 cooperative elettriche hanno dichiarato di rispettare i requisiti per essere classificate come cooperative storiche concessionarie dotate di rete propria;
 - 1 cooperativa elettrica ha dichiarato di rispettare i requisiti per essere classificata come cooperativa storica esistente dotata di rete propria, non specificando se concessionaria ovvero non concessionaria;
 - 1 cooperativa elettrica ha dichiarato di rispettare i requisiti per essere classificata come cooperativa concessionaria dotata di rete propria, non specificando se storica, ovvero non storica, ovvero esistente. Successivamente la medesima cooperativa ha comunicato di aver provveduto a rinunciare alla richiesta di rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica;
 - 1 cooperativa elettrica ha dichiarato di rispettare i requisiti per essere classificata come cooperativa esistente non storica concessionaria dotata di rete propria;
 - 4 cooperative elettriche hanno dichiarato di rispettare i requisiti per essere classificate come cooperative esistenti non storiche dotate di rete propria, specificando che non sono state ancora rilasciate le concessioni di distribuzione di energia elettrica già richieste alla Provincia Autonoma di Bolzano;
- l'analisi della documentazione presentata nel corso del procedimento ha evidenziato che alcune dichiarazioni presentate non coerenti con le definizioni introdotte dalla deliberazione ARG/elt 113/10 e dal relativo Allegato A, mutate da quanto previsto dal decreto legislativo 79/99; pertanto sono stati effettuati degli incontri nei mesi di maggio e giugno 2021 con le predette società finalizzati a:
 - ribadire le caratteristiche che una determinata cooperativa deve avere per rientrare nel novero delle cooperative storiche ovvero delle cooperative esistenti;
 - richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata;
 - acquisire integrazioni documentali ed altri elementi utili al fine di poter completare il procedimento in corso e attribuire la corretta classificazione alle predette società cooperative;
 - preannunciare quale sarebbe stato l'esito delle risultanze istruttorie in assenza di ulteriori elementi;
- in esito ai predetti incontri, le cooperative EUM e Gomion, con comunicazioni inviate tra maggio e luglio 2021, hanno provveduto ad integrare la documentazione già inviata mediante elementi e documenti che permettono di attestare che:
 - la cooperativa EUM operava in qualità di cooperativa di produzione e distribuzione di energia elettrica già prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 79/99, alla data del 5 agosto 2010 (data di entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 113/10) forniva energia elettrica anche a clienti finali non

- soci connessi alla propria rete ed è in attesa del rilascio della concessione di distribuzione da parte della Provincia Autonoma di Bolzano;
- la cooperativa Gomion operava in qualità di cooperativa di produzione e distribuzione di energia elettrica già prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 79/99, alla data del 5 agosto 2010 (data di entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 113/10) forniva energia elettrica anche a clienti finali non soci connessi alla propria rete e, a valere dall'anno 2020, ha rinunciato alla richiesta di rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica inizialmente presentata alla Provincia Autonoma di Bolzano;
 - in data 22 giugno 2021, sulla base dell'analisi della documentazione inviata dalle società cooperative nel corso del procedimento (ivi incluse le informazioni e i documenti acquisiti a seguito degli incontri di cui al precedente punto) sono state comunicate le risultanze dell'istruttoria a 6 delle predette 10 società, evidenziando che:
 - le cooperative Campo Tures, EGRA e Ridanna non rientrano né tra le cooperative storiche né tra le cooperative esistenti;
 - la cooperativa VEK non rientra né tra le cooperative storiche né tra le cooperative esistenti. Tale società cooperativa, dal 1 gennaio 2017 (data di inizio della propria operatività), opera come impresa distributrice concessionaria per effetto del rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica da parte della Provincia Autonoma di Bolzano;
 - le cooperative SEA e ERD non rientrano tra le cooperative storiche, hanno ottenuto il rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica da parte della Provincia Autonoma di Bolzano con effetti rispettivamente dalla data del 18 dicembre 2013 e dalla data del 16 dicembre 2015 e potrebbero rientrare, per il periodo antecedente rispettivamente alla data del 1 gennaio 2014 e alla data del 1 gennaio 2016, tra le cooperative esistenti, previa integrazione documentale atta a dimostrare il possesso dei requisiti per essere classificate come tali;
 - in data 7 luglio 2021 sono state trasmesse le risultanze dell'istruttoria alla cooperativa Nova Levante evidenziando che la medesima società non rientra tra le cooperative storiche, ma potrebbe rientrare tra le cooperative esistenti previa integrazione documentale atta a dimostrare il possesso dei requisiti per essere classificata come tale;
 - a seguito della ricezione delle comunicazioni delle risultanze dell'istruttoria, le cooperative SEA, ERD e Nova Levante hanno inviato la documentazione idonea a dimostrare di essere in possesso dei requisiti per essere classificate, per il periodo antecedente rispettivamente alla data del 1 gennaio 2014, alla data del 1 gennaio 2016 e all'ultimo giorno del mese in cui verrà concluso il procedimento di rilascio della concessione di distribuzione da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, tra le cooperative esistenti;
 - le cooperative Ridanna, ERD, EGRA, Nova Levante e SEA, nelle proprie comunicazioni di risposta alle risultanze dell'istruttoria, e/o durante le audizioni finali davanti al Collegio dell'Autorità, hanno evidenziato, tra l'altro, che:

- la semplice interpretazione letterale della normativa vigente non permette di valorizzare lo scopo che l'ordinamento normativo intenderebbe realizzare con l'istituto delle cooperative storiche, specialmente nelle zone montane caratterizzate da bassa densità di utenza ed esposte, per conformazione geologica, a rilevante rischio di calamità naturale;
- le medesime cooperative elettriche, investendo i propri utili nel miglioramento del servizio fornito alla popolazione residente, perseguono gli stessi obiettivi delle altre cooperative storiche e, conseguentemente, realizzano i medesimi scopi delle altre cooperative storiche;
- le medesime cooperative elettriche si differenziano dalle cooperative storiche esclusivamente per la condizione che le medesime cooperative storiche esistevano già prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 79/99, mentre le cooperative elettriche in oggetto si basano sulla trasformazione giuridica di una rete di distribuzione di energia elettrica già esistente in una cooperativa elettrica, perseguendo e realizzando gli specifici fini dell'ordinamento normativo in materia di cooperative storiche;
- pertanto, secondo i predetti soggetti, le cooperative elettriche in oggetto opererebbero in piena sintonia con la stessa *ratio* delle disposizioni relative alle altre cooperative storiche e, dunque, anche nella prospettiva di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame ai sensi dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione, si dovrebbe evincere che dovrebbero essere classificate come "cooperative storiche" anche le cooperative elettriche che, per acquisizione di reti di distribuzione di energia elettrica esistenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 79/99, operino in maniera analoga alle cooperative storiche costituitesi prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 79/99;
- inoltre, nei casi di voltura dell'esonero dalla nazionalizzazione, avvenuti a favore di alcune delle cooperative elettriche in oggetto da parte delle società acquisite/incorporate dalle medesime cooperative elettriche, si dovrebbe garantire il conseguente diritto a distribuire energia elettrica nei territori interessati, e il medesimo esonero dalla nazionalizzazione dovrebbe essere l'unico criterio per qualificare le medesime cooperative elettriche come "cooperative storiche";
- le predette cooperative, sulla base di quanto evidenziato nel precedente punto, hanno quindi proposto all'Autorità di prevedere che le medesime cooperative elettriche siano classificate come cooperative storiche;
- con lettera del 26 luglio 2021 la cooperativa Ridanna ha richiesto la sospensione del procedimento in corso al fine di poter individuare e recuperare ulteriore documentazione a supporto delle proprie conclusioni;
- in data 8 ottobre 2021 sono state comunicate le risultanze dell'istruttoria alla cooperativa EUP evidenziando che la medesima società non rientra né tra le cooperative storiche né tra le cooperative esistenti;

- le cooperative Campo Tures, VEK e EUP, successivamente alla comunicazione delle risultanze istruttorie, non hanno trasmesso all’Autorità alcuna ulteriore comunicazione;
- ad oggi la cooperativa Ridanna, contrariamente a quanto preannunciato con la lettera del 26 luglio 2021, non ha inviato all’Autorità alcuna comunicazione a supporto delle proprie conclusioni.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il quadro definitivo per la corretta classificazione delle cooperative elettriche come “cooperative storiche dotate di rete propria” ovvero “cooperative esistenti”, come già evidenziato nei precedenti considerati, è stato esplicitato con la deliberazione ARG/elt 113/10 ed è stato sin da subito oggetto di chiarimento da parte dell’Autorità al fine di eliminare i dubbi interpretativi sollevati da alcuni *stakeholder*;
- il regime previsto dal TICOOP per le cooperative storiche discende dalla scelta del legislatore di ricomprendere nella definizione di autoproduttore, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/99, anche le “[..]*società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643[.]*”; la *ratio* sottesa a tale ultima previsione deve essere rintracciata nell’intento del legislatore di regolarizzare tutte le gestioni esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 79/99, le quali gestioni presentino i medesimi requisiti oggettivi enucleati dall’articolo 4, n. 8, legge 1643/62, coerentemente con la restante parte della previsione che considera come energia autoprodotta anche “[...] *gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto*”;
- si tratta, in altre parole, di una previsione con la quale – in una prospettiva quasi diametralmente opposta rispetto agli argomenti (per tale ragione infondati) svolti da Ridanna, ERD, EGRA, Nova Levante e SEA – il legislatore nazionale, nell’ambito di una riforma organica del settore elettrico improntata anche alla liberalizzazione delle attività di vendita, ha inteso salvaguardare le esigenze e gli interessi di realtà storicamente ben definite;
- per tali ragioni, quindi, le predette disposizioni legislative non ricomprendono, in tale definizione, le società cooperative che hanno iniziato ad operare in qualità di cooperative di produzione e distribuzione dopo il decreto legislativo 79/99 e che hanno acquisito imprese elettriche non cooperative esonerate dalla nazionalizzazione;
- in coerenza col richiamato assetto legislativo, il regime previsto dal TICOOP è stato introdotto proprio al fine di agevolare e salvaguardare le cooperative che, in ragione delle richiamate specificità che, storicamente, hanno caratterizzato quel peculiare fenomeno, il legislatore ha ritenuto opportuno, in sede di liberalizzazione del settore energetico, far rientrare, per la quota di energia elettrica autoprodotta e distribuita ai propri soci, nella definizione di autoproduttore.

RITENUTO CHE:

- la cooperativa EUM sia in possesso dei requisiti per essere classificata tra le cooperative storiche esistenti dotata di rete propria. A seguito del rilascio (o dell'eventuale rinuncia) della concessione, sarà classificata in via definitiva tra le cooperative storiche concessionarie (o non concessionarie) dotate di rete propria;
- la cooperativa Gomion sia in possesso dei requisiti per essere classificata fino alla data del 31 dicembre 2019 tra le cooperative storiche esistenti dotate di rete propria e a decorrere dalla data del 1 gennaio 2020, a seguito della rinuncia al rilascio della concessione di distribuzione, tra le cooperative storiche non concessionarie dotate di rete propria;
- la cooperativa ERD sia in possesso dei requisiti per essere classificata tra le cooperative esistenti non storiche dotate di rete propria fino alla data del 31 dicembre 2015 e che, dalla data del 1 gennaio 2016, sia trattata dal punto di vista regolatorio alla stregua di tutte le altre imprese distributrici concessionarie. Infatti, essendo una cooperativa esistente non storica, per effetto della deliberazione ARG/elt 113/10, la regolazione prevista per le cooperative storiche termina i propri effetti a decorrere dalla data da cui è operativa la concessione di distribuzione;
- la cooperativa SEA sia in possesso dei requisiti per essere classificata tra le cooperative esistenti non storiche dotate di rete propria fino alla data del 31 dicembre 2013 e che dalla data del 1 gennaio 2014, sia trattata dal punto di vista regolatorio alla stregua di tutte le altre imprese distributrici concessionarie per lo stesso motivo di cui al precedente punto;
- la cooperativa Nova Levante sia in possesso dei requisiti per essere classificata tra le cooperative esistenti non storiche dotate di rete propria fino all'ultimo giorno del mese in cui sarà concluso il procedimento di rilascio della concessione di distribuzione da parte della Provincia Autonoma di Bolzano. A decorrere dal giorno successivo a tale data la cooperativa Nova Levante cesserà di essere considerata una cooperativa esistente dotata di rete propria e non troverà più applicazione la regolazione prevista per le cooperative storiche;
- le cooperative Campo Tures, EGRA, EUP e Ridanna non siano in possesso né dei requisiti per essere classificate tra le cooperative storiche dotate di rete propria né dei requisiti per essere classificate tra le cooperative esistenti dotate di rete propria e che pertanto le predette cooperative non possano accedere alla regolazione prevista dal TICOOP a decorrere dalla data del 1 gennaio 2011;
- la cooperativa VEK non sia in possesso né dei requisiti per essere classificata tra le cooperative storiche dotate di rete propria né dei requisiti per essere classificata tra le cooperative esistenti dotate di rete propria e che pertanto essa non possa accedere alla regolazione prevista dal TICOOP. Pertanto dalla data di avvio della propria operatività (1 gennaio 2017), ad essa deve applicarsi la regolazione prevista per le imprese distributrici concessionarie;
- sulla base di quanto previsto nei precedenti punti:
 - sia necessario aggiornare il Registro delle Cooperative storiche ed in particolare le sezioni del Registro relative alle cooperative storiche non concessionarie e alle

- cooperative storiche esistenti dotate di rete propria (Tabelle 1.B e 1.C) sostituendo l'Allegato A alla deliberazione 233/2020/R/eel con l'Allegato A al presente provvedimento;
- sia necessario istituire il Registro delle Cooperative esistenti non storiche di cui alla Tabella 2 allegata al presente provvedimento, in quanto non già istituito con la deliberazione 233/2020/R/eel;
 - le società ricomprese nel Registro delle Cooperative storiche dotate di rete propria e nel Registro delle Cooperative esistenti non storiche dotate di rete propria debbano trasmettere tempestivamente all'Autorità ogni informazione relativa a evoluzioni tali da modificare il relativo inquadramento nei medesimi registri;
 - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) debba verificare, alla luce delle disposizioni del presente provvedimento, la correttezza del regime regolatorio applicato e da applicare alle predette società e debba procedere, previa informativa all'Autorità, agli eventuali recuperi amministrativi ove occorra;
 - CSEA, nel disporre gli eventuali recuperi amministrativi preveda modalità di dilazione nel tempo dei pagamenti tali da non compromettere la sostenibilità economico-finanziaria delle società cooperative coinvolte;
 - sia opportuno trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero della Transizione Ecologica, alla Provincia Autonoma di Bolzano, nonché a Terna S.p.A., all'Acquirente Unico S.p.A. e a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e alle imprese distributrici Edyna S.r.l., Azienda Elettrica San Martino S.r.l., Consorzio Elettrico Kalmtal S.C.r.l., Azienda Pubblica Servizi Brunico, Consorzio Elettrico Pennes S.C.r.l., Consorzio Energetico Val Venosta Società Cooperativa, Cooperativa Elettrica Valgiovo S.C.r.l., Officina Elettrica San Vigilio di Marebbe S.p.A. e Società Cooperativa Cantuccio, concessionarie del servizio di distribuzione di energia elettrica nei Comuni interessati dalla presenza delle cooperative elettriche oggetto del presente provvedimento

DELIBERA

1. la società EUM – Azienda Energetica e per l'Ambiente Moso in Passiria – Cooperativa (EUM – Cooperativa) è in possesso dei requisiti per essere classificata tra le cooperative storiche esistenti dotata di rete propria;
2. la Società Cooperativa Elettrica Gomion fino alla data del 31 dicembre 2019 è in possesso dei requisiti per essere classificata tra le cooperative storiche esistenti dotate di rete propria. Dalla data del 1 gennaio 2020, a seguito della rinuncia al rilascio della concessione di distribuzione, la Società Cooperativa Elettrica Gomion è in possesso dei requisiti per essere classificata tra le cooperative storiche non concessionarie dotate di rete propria;
3. la Società Cooperativa Energetica San Martino – Valdurna (ERD) fino alla data del 31 dicembre 2015 è in possesso dei requisiti per essere classificata tra le cooperative esistenti non storiche dotate di rete propria. Dalla data del 1 gennaio 2016, per effetto

- dell'ottenimento della concessione di distribuzione, trova applicazione la regolazione prevista per le imprese distributrici concessionarie;
4. la SEA Sorvisc – Energia – Ambiente – Società Cooperativa (SEA S.C.) fino alla data del 31 dicembre 2013 è in possesso dei requisiti per essere classificata tra le cooperative esistenti non storiche dotate di rete propria. Dalla data del 1 gennaio 2014, per effetto dell'ottenimento della concessione di distribuzione, trova applicazione la regolazione prevista per le imprese distributrici concessionarie;
 5. la società Cooperativa per l'Utilizzo di Fonti Energetiche Nova Levante è in possesso dei requisiti per essere classificata tra le cooperative esistenti non storiche dotate di rete propria fino all'ultimo giorno del mese in cui sarà concluso il procedimento di rilascio della concessione di distribuzione da parte della Provincia Autonoma di Bolzano. A decorrere dal giorno successivo a tale data, trova applicazione la regolazione prevista per le imprese distributrici concessionarie;
 6. la Società Cooperativa Elettrica di Distribuzione Campo Tures, la Società Cooperativa Energia Rasun Anterselva (EGRA), la società Energia e Ambiente Passiria Società Cooperativa (EUP Società Cooperativa) e la Cooperativa Azienda Elettrica Ridanna non sono in possesso né dei requisiti per essere classificate tra le cooperative storiche dotate di rete propria né dei requisiti per essere classificate tra le cooperative esistenti dotate di rete propria. Pertanto, le predette società non potevano né possono accedere alla regolazione prevista dal TICOOP a decorrere dalla data del 1 gennaio 2011;
 7. il Consorzio Energetico Val Venosta Società Cooperativa (VEK) non è in possesso né dei requisiti per essere classificato tra le cooperative storiche dotate di rete propria né dei requisiti per essere classificato tra le cooperative esistenti dotate di rete propria. Ad esso, dalla data del 1 gennaio 2017, data di avvio della propria operatività, si applica la regolazione prevista per le imprese distributrici concessionarie;
 8. sulla base di quanto previsto dai precedenti punti:
 - il Registro delle Cooperative storiche di cui all'Allegato A alla deliberazione 233/2020/R/eel è sostituito con l'Allegato A al presente provvedimento;
 - viene istituito il Registro delle Cooperative esistenti non storiche di cui alla Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
 9. le società ricomprese nel Registro delle Cooperative storiche dotate di rete propria e nel Registro delle Cooperative esistenti non storiche dotate di rete propria trasmettono tempestivamente all'Autorità ogni informazione relativa a evoluzioni tali da modificare il relativo inquadramento nei medesimi registri;
 10. Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali verifica, alla luce delle disposizioni del presente provvedimento, la correttezza del regime regolatorio applicato e da applicare alle società cooperative oggetto del presente provvedimento e, previa informativa all'Autorità, procede, ove occorra, ad effettuare gli eventuali recuperi amministrativi;
 11. CSEA, nel disporre i recuperi amministrativi di cui al punto 10., prevede modalità di dilazione nel tempo dei pagamenti tali da non compromettere la sostenibilità economico-finanziaria delle società cooperative coinvolte;

12. la presente deliberazione è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero della Transizione Ecologica, alla Provincia Autonoma di Bolzano, nonché a Terna S.p.A., all'Acquirente Unico S.p.A. e a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e alle imprese distributrici Edyna S.r.l., Azienda Elettrica San Martino S.r.l., Consorzio Elettrico Kalmtal S.C.r.l., Azienda Pubbliservizi Brunico, Consorzio Elettrico Pennes S.C.r.l., Consorzio Energetico Val Venosta Società Cooperativa, Cooperativa Elettrica Valgiovo S.C.r.l., Officina Elettrica San Vigilio di Marebbe S.p.A. e Società Cooperativa Cantuccio, concessionarie del servizio di distribuzione di energia elettrica nei Comuni interessati dalla presenza delle cooperative elettriche oggetto del presente provvedimento;
13. la presente deliberazione e i relativi allegati sono pubblicati nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini